



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 marzo 2021**

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogata la scadenza prima prevista per il 16 marzo.

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano **del superbonus del 110%** potranno optare – in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi – per il cosiddetto **sconto in fattura** o per la **cessione del credito** inviando telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione **entro il 31 marzo 2021** per effetto del provvedimento Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021 n. 51374.

Ricordiamo che le detrazioni legate ad interventi edilizi per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono quelle elencate dal **comma 2 dell'art. 121 DL 34/2020** (cosiddetto *Rilancio*), ovvero:

- a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**detrazione 50%**);
- b) **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (**detrazione 65%**);
- c) adozione di **misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (**detrazione 50% - 70% - 75% - 80% - 85%**);
- d) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**detrazione 90%**);
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128 del presente decreto (**detrazione 65%**);

- f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 9 dell'articolo 119 (**detrazione 50%**);
- g) **per detti interventi va valutata la possibilità di adesione al superbonus 110% a seconda delle specifiche situazioni.**

Si ricorda che il momento di **sostenimento** delle spese, è stato definito con la circolare AE 24/2020:

- se le spese sono state sostenute da **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento andrà individuato **in base al principio di cassa**. Rileverà il momento di pagamento della spesa;
- se le spese sono state sostenute nell'**esercizio di impresa**, il momento del loro sostenimento andrà individuato avendo riguardo al **principio di competenza**. Rileverà il momento in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR.

La comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito dovrà essere inviata telematicamente:

- dal beneficiario della detrazione;
- dall'amministratore di condominio;
- dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità in caso di interventi relativi al superbonus.